



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



*Area Servizi Territoriali
Servizio Società Partecipate*

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Barro

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti l'affidamento in house del servizio pubblico di gestione dei parcheggi comunali ad Eraclea Mare (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione dei parcheggi comunali ad Eraclea Mare
Ente affidante	Comune di Eraclea
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	5 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Aree comunali in località Eraclea Mare</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Responsabile Area Dott. ssa Raffaella Barro
Ente di riferimento	Comune di Eraclea
Area/servizio	Area Servizi Territoriali – Servizio Società Partecipate
Telefono	0421 234122
Email	demanio@comune.eraclea.ve.it
Data di redazione	19 maggio 2021

QUADRO DI CONTESTO

PREMESSA

La finalità della presente relazione è quella di ottemperare agli obblighi informativi prescritti dall'art. 34, co. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, con riferimento all'affidamento *in house* del servizio di gestione di alcuni parcheggi comunali a pagamento nella frazione Eraclea Mare ad ERACLEA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L, società di capitale interamente pubblico detenuto interamente dal Comune di Eraclea ed attuale gestore del servizio nella località balneare.

L'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, infatti, dispone che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

La relazione prevista dall'art. 34 del D.L. 179/2012 viene redatta ed approvata dall'Ente pubblico che affida il servizio, contestualmente alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico prescelta tra i tre modelli consentiti dall'ordinamento comunitario (gara , in house, società mista).

Nel caso di scelta della forma di gestione in house, la relazione deve dar conto anche dell'onere procedimentale imposto dall'art. 192 comma 2 del D. Lgs 50/2016, secondo il quale gli Enti affidanti *“effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, economicità e di qualità dei servizi, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

Con la presente relazione ci si propone di:

- a) dar conto delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione precedente a preferire un modello di gestione del servizio rispetto a quelli offerti dall'ordinamento;
- b) attestare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house;
- c) definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, con indicazione delle eventuali le compensazioni economiche.

La presente relazione ha, perciò, l'obiettivo di coniugare i contenuti delle norme che seguono con le determinazioni che il Comune di Eraclea intende assumere in ordine alle modalità di gestione del servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi comunali ad Eraclea Mare.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Contesto normativo in cui si inquadra il servizio pubblico oggetto dell'affidamento

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 34 comma 20 del Dl. n. 179/12, necessita prima di tutto spiegare la nozione di "*servizio pubblico locale a rilevanza economica*".

L'art. 112, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), denominato "Servizi pubblici locali", si limita a statuire che i "*servizi pubblici locali*" debbano avere "*per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*".

La giurisprudenza ha affermato che il "servizio pubblico" è quello che permette al comune di conseguire fini sociali e di promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112, del Tuel, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

In merito al concetto di "*servizio pubblico locale*", la giurisprudenza ha precisato quanto segue:

- nel *servizio pubblico locale* sono ricomprese quelle attività destinate a rendere un'utilità immediatamente percettibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa in carico al gestore;
- il *servizio pubblico locale* risulta fondato su alcuni elementi quali l'organizzazione dell'attività volta a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di fruitori, l'imposizione a carico del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a uniformare l'espletamento dell'attività a regole di regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità;
- il *servizio pubblico locale*, poiché persegue scopi sociali e di sviluppo economico della comunità, è rivolto al soddisfacimento diretto di necessità collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe (in questo senso, Sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI, 22 novembre 2013, n 5532).

Il Decreto Legge n. 269/03, convertito nella legge n. 350/03, ha modificato gli art. 113 e 113-bis (di cui è stata dichiarata l'illegittimità incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/04) del Tuel, distinguendo fra "*servizi aventi rilevanza economica*" e "*servizi privi di tale rilevanza*".

Anche in questo caso, la mancanza di una norma che ne individui espressamente la nozione precisa, impone di ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

In primo luogo, è necessario riferirsi al “Libro Verde sui servizi di interesse generale” presentato il 21 maggio 2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”.

Sia secondo la Corte di Giustizia europea (Sentenza 22 maggio 2003, Causa n. 18/01), sia secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 272/04), è compito del Legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa.

La differenza fra tipologie di "servizi pubblici" attiene all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Sentenza Tar Puglia, Bari 12 aprile 2006, n. 1318). Dunque, deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quanto meno potenzialmente, una redditività e quindi una competizione sul mercato, ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.

La distinzione tra il carattere della rilevanza economica o meno del "servizio pubblico" non è dato né dalla natura dell'attività, né dal suo oggetto, ma piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l'indice della sua economicità.

Ai fini della qualificazione di un "servizio pubblico locale" sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097).

Alla luce di quanto sopra esposto, il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su suolo pubblico può rientrare nell'alveo dei servizi pubblici a rilevanza economica in quanto trattasi servizio pubblico locale erogato a fronte di corrispettivo mediante tariffa, come peraltro pronunciato anche dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (“AGCM”) con propri pareri n. AS542, AS554; AS618; ASD642; AS681.

Si evidenzia, infatti, che detto servizio presenta le due seguenti fondamentali specialità della nozione di "rilevanza economica": a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici) (v. sentenza n.325/2010 della C. Cost.).

Normativa comunitaria sugli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

Secondo la normativa comunitaria, gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei "servizi pubblici locali" attraverso:

- 1) **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- 2) **società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il "*partenariato pubblico-privato*";
- 3) **gestione cosiddetta "in house"**, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Tutta la disciplina dei "servizi pubblici locali a rilevanza economica" è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi che ad oggi si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 20 Luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, del D.L. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, affermando che i "*servizi pubblici locali di rilevanza economica*" possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. "*partenariato pubblico privato*" (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto "*in house*", senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente o gli Enti che la controllano.

L'affidamento diretto, "*in house*" - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei *servizi pubblici locali* - costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei *servizi pubblici locali*, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto "*in house*" (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, tra le tante, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599).

Con la nozione di "*in house providing*" si indica una forma di delegazione interorganica, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell'Amministrazione comunale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5781/08), in presenza della quale è ammessa la deroga all'applicazione del principio del metodo competitivo per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Le condizioni idonee a determinare la "*delegazione interorganica*" sono:

a) **partecipazione pubblica totalitaria** dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);

b) "**controllo analogo**";

c) **destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante** (requisiti previsti dall'ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti "in house", riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08).

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

- l'affidamento diretto di un 'servizio pubblico' è consentito allorché l'Ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una 'derivazione', o una 'longa manus', dell'Ente stesso;

- in questa prospettiva, l'espressione "in house" indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione 'interorganica' (ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008).

Relativamente al "*controllo analogo*", la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V — 28 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI—3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08). L'indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario. In particolare, esse devono tradursi:

- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l'indicazione dei Dirigenti da nominare e l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale);

- nella previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;

- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;

- nell'esercizio, da parte del consiglio di amministrazione, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell'ambito dei modelli di gestione dei "servizi pubblici locali" e dei "servizi strumentali", l'istituto dell'affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale.

Normativa nazionale sugli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica

Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/UE e 23/2014/UE (rispettivamente "sugli appalti" e "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione") sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri erano tenuti a recepirle entro il termine del 17 aprile 2016.

Il nostro ordinamento le ha recepite con il nuovo "Codice degli Appalti" (Dlgs. n. 50/16), pubblicato in G.U. il 19 aprile 2016 ed in vigore dallo stesso giorno.

L'art. 5 del Dlgs. n. 50/16 prevede che l'affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

"a) l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative;

b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria, trovano quindi espressa previsione in una specifica norma di diritto interno.

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del nuovo Codice degli appalti pubblici prevedono che il controllo analogo sussista anche quando le amministrazioni aggiudicatrici esercitino tale controllo in forma

congiunta. Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quando vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Accanto a ciò il nuovo Codice degli appalti pubblici prevede, all'art. 192, l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.

Lo stesso articolo 192 stabilisce che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Da ultimo in materia di affidamento in house rilevano le disposizioni contenute nel Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP), adottato con D. Lgs. 175/2016.

Il TUSP definisce innanzitutto le società in house come società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto (art. 2, comma 1, lett. o)).

La nozione di controllo analogo congiunto è definita mediante rinvio all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

L'art. 4 comma 4 indica poi le attività, rispondenti ad un interesse pubblico, che possono essere svolte dalle società in house: produzione di un servizio di interesse generale; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, nelle forme dell'art. 193 del Codice dei Contratti; autoproduzione di beni e servizi strumentali; servizi di committenza.

In tutti i casi, la disposizione prescrive che tali società operino in via prevalente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti.

Infine, l'art. 16, interamente dedicato alle società in house, ribadisce che le società domestiche ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano il controllo analogo congiunto, a condizione che non vi sia partecipazione di capitali privati, salva la deroga già prevista nel D.Lgs. 50/2016 (sicché la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge, che non implichi controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società, è fenomeno compatibile con l'in house providing).

La disposizione precisa poi le modalità attraverso le quali può realizzarsi l'assetto organizzativo rappresentato dal c.d. controllo analogo (art. 16 comma 2).

A tale fine, è ammessa sia la previsione di deroghe alle disposizioni dell'art. 2380 bis Codice Civile (norma che attribuisce agli amministratori la gestione generale ed esclusiva dell'impresa), sia (anche) la sottoscrizione di patti parasociali, anche di durata superiore a cinque anni.

Per quanto riguarda il requisito dell'attività prevalente, il comma 3 dell'art. 16 prescrive che gli statuti delle società in house debbano prevedere che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (comma 3-bis). La norma precisa che il superamento del predetto limite costituisce grave irregolarità sanabile con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Attuale modello di gestione del servizio

Il Comune di Eraclea, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08.03.2007, ha stipulato con la società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l., a totale partecipazione comunale, il contratto rep. n. 3487 del Segretario Generale del 14.05.2007 per l'affidamento *in house providing* del servizio di gestione dei parcheggi comunali ad Eraclea Mare, al fine di controllare la sosta veicolare che, soprattutto durante il periodo estivo, assume un'importanza strategica per la località balneare.

In particolare, oggetto del servizio in affidamento è la gestione dei parcheggi off street (parcheggi sorvegliati concentrati su aree delimitate di superficie, in struttura o altopiano, il cui accesso è regolamentato con personale e/o sistemi automatizzati) e on street (parcheggi su stallo

stradale distribuito sul territorio comunale e delimitati da strisce di colore blu, il cui accesso è libero e regolamentato da tariffa).

L'affidamento del servizio ha durata ventennale dal 14 maggio 2007 al 31 marzo 2027.

Ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio il gestore è tenuto versare una percentuale dei ricavi lordi, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.05.2015 è stata fissata al 20%.

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento temporaneo per un anno, eventualmente prorogabile, del servizio di gestione della sosta in alcune aree site nella località balneare sulle quali è stabilito che il gestore non effettui opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che ne modifichino la destinazione. Il contratto prevede che queste aree possano essere rese su semplice richiesta del Comune, anche prima della scadenza, qualora vi siano motivi di interesse pubblico. Detto servizio, da ultimo prorogato fino al 31.12.2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 19.04.2018, è stato affidato ad Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l. con un nuovo contratto - rep. n. 3647 e racc. n. 2019 del Segretario Generale - in data 16 agosto 2019. Questo affidamento, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 13.06.2019, è avvenuto agli stessi patti e condizioni definiti nel contratto di servizio rep. n. 3487 del Segretario Generale del 14.05.2007. Le condizioni economiche, stabilite all'art. 6 del contratto, prevedono, quindi, che il gestore versi una percentuale pari al 20% dei ricavi lordi relativi alla gestione dei parcheggi on street e off street, in due rate entro il 31 luglio (acconto € 10.000,00) e al 30 novembre (saldo). Poiché questo affidamento scadrà il 27.06.2021 si pone la necessità di disporre in merito alla gestione del servizio per l'imminente stagione estiva e per gli anni a venire.

Le modalità di svolgimento del servizio in entrambi i contratti sono regolate dal Foglio condizioni esecutive che definisce le specifiche del servizio affidato:

- a. gestione a pagamento dei parcheggi comunali off street e on street ed esazione delle tariffe;
- b. studio della disposizione dei posti auto, compresa la riserva di posti per disabili, realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria ai fini del servizio, installazione delle attrezzature necessarie all'incasso delle tariffe in conseguenza dell'affidamento di nuove aree o della modifica di quelle già affidate;
- c. installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e ricovero delle attrezzature necessarie all'incasso delle tariffe;
- d. mantenimento e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria ai fini del servizio nelle aree in affidamento;
- e. manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature e degli arredi urbani (impianti idrici, elettrici, fognari, recinzioni, staccionate, cancelli, sbarre, cestini) dei prati, delle siepi e delle alberature di pertinenza delle aree affidate;

f. realizzazione e/o introduzione di sistemi alternativi e/o complementari di pagamento delle tariffe e capillare distribuzione dei medesimi sul territorio;

g. attività di studio, pianificazione, informazione e comunicazione, in accordo con i tempi e le modalità definiti con la P.A..

Tra gli obblighi principali del gestore vi sono :

- mantenere ordinati e puliti i parcheggi off street ed i manufatti oggetto di affidamento;
- garantire il mantenimento ed il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria ai fini del servizio nelle aree in affidamento;
- intestare i contatori per l'erogazione di energia elettrica, acqua e gas dei parcheggi off street concordando con la P.A. i tempi di accensione e spegnimento degli impianti;
- provvedere all'eventuale rimborso dei consumi di energia elettrica nei casi in cui l'alimentazione delle attrezzature (parcometri, segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, etc.) venga garantita dal Comune di Eraclea;
- manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature e degli arredi urbani (impianti idrici, elettrici, fognari, recinzioni, staccionate, cancelli, sbarre, cestini) dei prati, delle siepi e delle alberature di pertinenza delle aree in affidamento;
- effettuare o far effettuare la raccolta ed il ritiro dei rifiuti in tutti i parcheggi on street.

Le aree che sono oggetto di affidamento ventennale sono:

1. Park Pioppi
2. Park Centrale
3. Park Excelsior
4. Park Abeti
5. Parcheggio lungo Via degli Aceri
6. Parcheggio lungo Via Dancalia (ultimo tratto)
7. Parcheggio lungo Via Abeti
8. Parcheggio lungo Via Tra i Pini

Le aree che saranno oggetto del nuovo affidamento sono:

1. Park Rose
2. Park Rose 1 lato nord
3. Park Tigli
4. Parcheggio lungo Via Abeti (fronte park Abeti)
5. Park Mare 1
6. Park Dancalia 2
7. Park Olivi

A norma dei contratti attualmente vigenti il gestore incassa direttamente le tariffe e gli

introiti derivanti dalla gestione del servizio secondo il piano tariffario presentato dal gestore ed approvato con deliberazione annuale della Giunta Comunale.

Nell'anno 2020 il regime tariffario applicato per la sosta, conforme alle statuizioni del Foglio condizioni esecutive allegato al contratto, è stato il seguente:

TARIFE PARK 2020

PARK ABETI OFF STREET - PARK PIOPI - PARK FIORI ZONA CAMPER

	TARIFFA	TARIFFA RESIDENTI
TARIFFA ORARIA PER POSTO AUTO prima ora obbligatoria	€ 1,50	
TARIFFA MASSIMA APPLICABILE PER POSTO AUTO GIORNALIERO	€ 6,00	
TARIFFA GIORNALIERA POSTO AUTO RESIDENTI ****		€ 3,00
TARIFFA GIORNALIERA CAMPER PARK FIORI	€ 9,00	
SERVIZIO CARICO/SCARICO ACQUE PER CAMPER PARK FIORI	€ 2,00	

CON PARCOMETRO

	TARIFE	
POSTO AUTO ON/OFF STREET CON PARCOMETRO***	€ 1,50 PRIMI 60 MINUTI	€ 1,50 SUCCESIVE ORE
POSTO AUTO OFF STREET PARK FIORI (ex EXCELSIOR) **	€ 1,00 PRIMI 60 MINUTI	€ 1,00 SUCCESIVE ORE
POSTO AUTO CON PARCOMETRO MARE 1, ACERI e ABETI ON-STREET*	€ 1,50 ALL'ORA	

ABBONAMENTI

	TARIFFA
ABBONAMENTI STAGIONALI PER ALBERGHI/ RISTORANTI	€ 170,00 + IVA DAL 01 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE
ABBONAMENTI STAGIONALI PER RESIDENTI/LAVORATORI	€ 100,00 + IVA DAL 01 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE
ABBONAMENTI MENSILI PER RESIDENTI/LAVORATORI	€ 35,00 + IVA
ABBONAMENTI STAGIONALI PER POSTO AUTO	€ 180,00 + IVA
ABBONAMENTI STAGIONALI RISERVATI CONDOMINI/RESIDENCE	€ 200,00 + IVA
ABBONAMENTO SETTIMANALE PER POSTO AUTO	€ 30,00 + IVA
ABBONAMENTO QUINDICINALE PER POSTO AUTO	€ 55,00 + IVA
ABBONAMENTO MENSILE PER POSTO AUTO	€ 70,00 + IVA

Park Fiori area Camper tariffa forfettaria giornaliera (24 ore) € 9,00

Park Fiori area Camper Servizio carico/scarico acque € 2,00

* Parcheggio senza tariffa giornaliera

** Parcheggio con tariffa massima giornaliera pari a 6,00 Euro

*** Parcheggio con tariffa massima giornaliera pari a 6,00 Euro

**** Tariffa fissa applicata pari al 50% della tariffa giornaliera indistintamente dall'orario d'ingresso

L'orario di apertura a pagamento dei parcheggi per la stagione 2020 è stato dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Dalle ore 20:00 alle ore 7:00 parcheggi sono stati gratuiti. Le tariffe vengono applicate sette giorni su sette per l'intero periodo della stagione estiva.

Nel corso della stagione estiva 2020 sono state emesse n. 95 tessere magnetiche di riconoscimento a residenti per poter beneficiare della tariffa agevolata, che vanno a sommarsi alle circa 800 non restituite ed ancora valide emesse durante gli anni precedenti.

Nel 2020, nei vari parcheggi sono stati utilizzati in totale 17 parcometri e 3 casse automatizzate, con una copertura totale del servizio d'incasso per tutto il periodo di pagamento dalle ore 7:00 alle ore 20:00 nelle giornate di maggior afflusso con apertura delle aree verdi, eliminando le problematiche di rischio ed errore umano nella gestione dei pagamenti. Nelle gestione delle aree verdi non automatizzate del Park Abeti e Park Pioppi il gestore garantisce sempre la presenza di almeno un operatore con la mansione di cambio moneta. Nel caso di malfunzionamento o guasto dei parcometri, il gestore adotta la formula di pagamento con operatore e registratore fiscale. In tali casi le tariffe adottate sono:

- tariffa auto giornaliera € 6,00;
- tariffa auto pomeridiana a partire dalle ore 13:00, € 5,00;
- ingresso auto dopo le ore 15:00, € 4,00;
- tariffa unica residenti, auto € 3,00.

Complessivamente l'incasso preconsuntivo derivante dalla gestione del servizio su tutte le aree destinate a parcheggio pubblico (mq 77.165 per un totale di **n. 3350** posti auto) per il 2020 è stato di € 446.314 + IVA di legge contro € 478.068 dell'anno 2019, con un decremento di euro 31.754 pari al 6,6%, essenzialmente determinato dall'anomalo andamento della stagione turistica a causa dell'emergenza socio-economica e sanitaria da COVID-19.

Per il 2020 la società ha riconosciuto al Comune di Eraclea, in un'unica soluzione un importo pari ad € 88.386 corrispondente al 20% di quanto incassato al netto di IVA.

Nel 2020 l'incasso derivante dalla gestione del servizio sulle aree che saranno oggetto di nuovo affidamento è stato il seguente:

Parcheggi	Tipologia	Numero posti	Incassi 2020 Iva comp.
Park Olivi	Off Street	50	7.970,00 €
Park Mare 1	Off Street	65	37.088,00 €
Park Dancalia 2	Off Street	50	5.308,00 €
Park Tigli	Off Street	200	41.651,00 €
Park Lungo via Abeti	Off Street	70	4.000,00 €
Park Rose e Park Rose lato Nord	Off Street	800	29.800,00 €
Abbonamenti relativi ai parcheggi sopra indicati			10.500,00 €
		1235	136.317,00 €

Per l'attività di sorveglianza ed i sistemi di videosorveglianza la società dispone di due box container e di una casetta di legno posizionati rispettivamente al Park Pioppi, al Park Abeti e al Park Fiori presso l'area Camper.

Il gestore si è dotato di un proprio regolamento per la gestione del servizio approvato dal Consiglio d'Amministrazione, pubblicato nel proprio sito istituzionale ed esposto al pubblico in tutti i parcheggi a pagamento per mezzo di adeguate bacheche informative.

La società ha eseguito regolarmente la manutenzione sui parcheggi con posa di new jersey, parking block e pensiline.

Nella gestione del servizio sono impiegati n. 7 addetti.

Definizione del servizio da affidare

Il Comune di Eraclea intende affidare in house providing il servizio pubblico di gestione dei parcheggi off street (parcheggi sorvegliati concentrati su aree delimitate di superficie, in struttura o altopiano, il cui accesso è regolamentato con personale e/o sistemi automatizzati) e on street (parcheggi su stallo stradale distribuito sul territorio comunale e delimitati da strisce di colore blu, il cui accesso è libero e regolamentato da tariffa) sulle aree site in Eraclea Mare identificate nella planimetria allegata alla presente relazione (All 1- planimetria) è così denominate:

- 1) Park Rose
- 2) Park Rose 1 lato nord
- 3) Park Tigli
- 4) Parcheggio lungo Via Abeti (fronte park Abeti)
- 5) Park Mare 1
- 6) Park Dancalia 2
- 7) Park Olivi

per un totale di circa n. 1.235 stalli.

Le specifiche del servizio da affidare sono:

- a. gestione a pagamento dei parcheggi comunali off street e on street ed esazione delle tariffe;
- b. studio della disposizione dei posti auto, compresa la riserva di posti per disabili, realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria ai fini del servizio, installazione delle attrezzature necessarie all'incasso delle tariffe in conseguenza dell'affidamento di nuove aree o della modifica di quelle già affidate;
- c. installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e ricovero delle attrezzature necessarie all'incasso delle tariffe;
- d. mantenimento e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria ai fini del servizio nelle aree in affidamento;
- e. manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature e degli arredi urbani (impianti idrici, elettrici, fognari, recinzioni, staccionate, cancelli, sbarre, cestini) dei prati, delle siepi e delle alberature di pertinenza delle aree affidate;

- f. realizzazione e/o introduzione di sistemi alternativi e/o complementari di pagamento delle tariffe e capillare distribuzione dei medesimi sul territorio, controllo della sosta, accertamento con proprio personale, assunto con contratto di lavoro subordinato, delle violazioni alle norme del Codice della Strada, nelle aree di sosta a pagamento, emissione di preavvisi di accertamento;
- g. attività di studio, pianificazione, informazione e comunicazione, in accordo con i tempi e le modalità definiti con la P.A.

Il servizio dovrà essere garantito dal 1° maggio alla 3° domenica di settembre.

Saranno a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi in ottemperanza a norme di legge o di regolamento o finalizzati al miglioramento del servizio, gli oneri per il personale dipendente, per la produzione degli strumenti di pagamento delle tariffe ed il rimborso dei consumi di energia elettrica .

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Il servizio sarà affidato agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 3487 del Segretario Generale del 14.05.2007, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.05.2015.

La durata dell'affidamento sarà allineato alla scadenza del contratto rep. n. 3487 del Segretario Generale del 14.05.2007, e perciò terminerà 31.03.2027.

L'orizzonte temporale di medio termine per il nuovo affidamento è stato determinato in considerazione della grave crisi del settore turistico conseguente alla straordinaria situazione emergenziale, socio-economica e sanitaria, dovuta alla pandemia da COVID-19, che richiede una configurazione stabile e definita del periodo disponibilità delle aree a parcheggio a supporto della ripresa delle attività turistiche nella località balneare. Ciò consentirà una programmazione pluriennale delle attività dell'impresa di cui il Comune è socio unico. Il gestore, comunque, non potrà effettuare opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che modifichino la destinazione urbanistica delle aree sulle quali sarà gestito il servizio affidato. Le aree dovranno essere riconsegnate a semplice richiesta del Comune, anche prima della scadenza, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico.

Il regime tariffario applicabile sarà quello approvato D.G.C. n. 36 del 23.12.2020 recepita con D.C.C. n. 10 del 10.03/2021:

TARIFFE PARK 2021

PARK ABETI OFF STREET - PARK PIOPPI – PARK FIORI ZONA CAMPER

	TARIFFA	TARIFFA RESIDENTI
TARIFFA ORARIA PER POSTO AUTO prima ora obbligatoria	€ 1,50	
TARIFFA MASSIMA APPLICABILE PER POSTO AUTO GIORNALIERO	€ 8,00	
TARIFFA GIORNALIERA POSTO AUTO RESIDENTI ****		€ 3,00
TARIFFA GIORNALIERA CAMPER PARK FIORI	€ 9,00	
SERVIZIO CARICO/SCARICO ACQUE PER CAMPER PARK FIORI	€ 2,00	

CON PARCOMETRO

	TARIFFE	
POSTO AUTO ON/OFF STREET CON PARCOMETRO***	€ 1,50 PRIMI 60 MINUTI	€ 1,50 SUCCESIVE ORE
POSTO AUTO OFF STREET PARK FIORI (ex EXCELSIOR) **	€ 1,00 PRIMI 60 MINUTI	€ 1,00 SUCCESIVE ORE
POSTO AUTO CON PARCOMETRO MARE 1, ACERI e ABETI ON-STREET*	€ 1,50 ALL'ORA	

ABBONAMENTI

	TARIFFA
ABBONAMENTI STAGIONALI PER ALBERGHI/ RISTORANTI	€ 210,00 + IVA DAL 01 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE
ABBONAMENTI STAGIONALI PER RESIDENTI/LAVORATORI	€ 100,00 + IVA DAL 01 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE
ABBONAMENTI MENSILI PER RESIDENTI/LAVORATORI	€ 35,00 + IVA
ABBONAMENTI STAGIONALI PER POSTO AUTO	€ 180,00 + IVA
ABBONAMENTI STAGIONALI RISERVATI CONDOMINI/RESIDENCE	€ 200,00 + IVA
ABBONAMENTO SETTIMANALE PER POSTO AUTO	€ 30,00 + IVA
ABBONAMENTO QUINDICINALE PER POSTO AUTO	€ 55,00 + IVA
ABBONAMENTO MENSILE PER POSTO AUTO	€ 70,00 + IVA

- * Parcheggio senza tariffa giornaliera
- ** Parcheggio con tariffa massima giornaliera pari a 8,00 Euro
- *** Parcheggio con tariffa massima giornaliera pari a 8,00 Euro
- **** Tariffa fissa a sosta applicata indistintamente dall'orario d'ingresso

L'orario di apertura a pagamento dei parcheggi per la stagione 2021 sarà dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Dalle ore 20:00 alle ore 7:00 parcheggi saranno gratuiti. Solo presso il Park dei Fiori area Camper la tariffa sarà attiva 24 ore su 24. E' previsto il divieto di bivacco.

Il corrispettivo del servizio prestato dal gestore è stabilito nella percentuale del 20% del totale dei ricavi lordi della gestione, con possibilità di revisione della stessa nel corso del periodo di validità del contratto da parte del Consiglio Comunale.

Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici

Dal punto di vista societario Eraclea Patrimonio e Servizi è attualmente configurata come una società di diritto privato ai sensi del libro V del Codice civile, costituita con atto a rogito Notaio Terracina, rep. n. 7465 e racc. n. 3987 del 19.01.2007 previo versamento del capitale sociale ed iscritta presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 03748020272, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli articoli 16 e 2 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo da parte del socio unico Comune di Eraclea, attiva nei servizi d'interesse economico generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati riguardanti la società al 31.12.2019:

Dati di costituzione	2007	
Sede legale	Piazza Garibaldi n. 54 30020 Eraclea	
Oggetto Sociale	La società ha per oggetto esclusivo: - la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Eraclea, tanto destinato a servizi di interesse generale, quanto destinato a servizi di interesse economico generale, che potrà esserle anche conferito in proprietà dal Comune medesimo, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune; - la gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali suddette dell'ente locale socio o degli enti locali soci; - l'erogazione di servizi di interesse generale, anche economico, di competenza dell'ente locale socio o degli enti locali soci.	
Capitale sociale al 31.12.2019	€ 20,000	
Altri soci	-----	
Percentuale di partecipazione del Comune	100%	
Risultati ultimi tre esercizi finanziari	2017	€ 1287
	2018	- € 65.226
	2019	- €4.122
Eventuali costi a carico del bilancio degli ultimi tre esercizi	-----	
Amministratore Unico	Francesco Di Giorgio	
Organo di controllo – revisore unico	Dott. Marco Lupi	

La società è affidataria anche dei seguenti servizi: manutenzione del verde pubblico, delle strade bianche e la gestione dell'emergenza neve, gestione degli impianti sportivi comunali e della farmacia comunale.

Descrizione dei principali standard tecnici, qualitativi e quantitativi del servizio

Con l'affidamento della gestione in house alla società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l., il Comune di Eraclea intende confermare la sostenibilità della gestione dei parcheggi comunali sinora attuata, consentendo, attraverso l'unitarietà nella gestione del servizio, il permanere di una gestione razionale, omogenea e sistematica di tutte le aree a parcheggio, non solo per quanto riguarda le condizioni praticate all'utenza ma anche per quanto riguarda la razionalizzazione dei costi di produzione, mantenendo quindi gli standard tecnici, qualitativi e quantitativi del servizio attualmente in essere.

Il gestore in quanto società interamente partecipata dal Comune di Eraclea e, quindi, sottoposta interamente alla direzione ed al controllo del Comune stesso, dovrà monitorare l'andamento e gli esiti del servizio, controllando che esso rispecchi, sotto il profilo tecnico, le attese e gli standards qualitativi proposti e condivisi con l'amministrazione affidante. La gestione delle attività sarà quindi pianificata e realizzata con la finalità ultima di mantenere le aree oggetto delle prestazioni decorose ed ordinate, in modo da consentire che siano funzionali all'uso a cui sono dedicate, garantendo la qualità, la sicurezza e l'affidabilità del servizio fornito.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio pubblico locale di rilevanza economica può essere definito come il servizio erogato dietro corrispettivo economico, che l'Ente locale competente assume come necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Il servizio pubblico è caratterizzato dalla sua natura di servizio universale, in quanto garantisce a tutti gli utenti, attuali o anche solo potenziali, parità di trattamento in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Secondo l'ordinamento comunitario per "servizio universale" si intende "l'insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile."

Gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. La ratio dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico è finalizzata a garantire che il servizio sia prestato con i predetti requisiti del servizio universale, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economico di ciascuna singola operazione. Il servizio pubblico può prevedere una compensazione economica a carico

dell'Ente affidante, qualora le tariffe applicate all'utenza comunque determinate dall'Ente affidante non siano in grado di coprirne i costi. L'indicazione delle eventuali compensazioni economiche da erogare, va ricondotto alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli "aiuti di Stato", di cui al Trattato UE. Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico può affermarsi che la ratio degli stessi vada ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto terzo, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali le due nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale è opportuno evidenziare che il Comune non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico, volti a garantire che il servizio si è prestato in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili a parità di condizioni, oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Gli specifici obblighi di servizio pubblico per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento

La gestione della mobilità urbana da parte del Comune ha assunto nel tempo un'importanza strategica sia per gli effetti che tale azione ha sulla qualità della vita offerta ai cittadini che per gli obiettivi di crescita economica del territorio che l'Ente persegue.

In tal senso, per un comune a vocazione turistica come Eraclea, la gestione della mobilità urbana assume varie connotazioni ovvero: oggetto di pianificazione urbanistica, elemento critico ai fini della sicurezza e del benessere dei cittadini, fattore qualificante di un'offerta, quella turistica appunto, che permea di sé l'intero tessuto sociale.

Tutto ciò giustifica interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Gli obblighi di servizio devono quindi rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

La gestione dei parcheggi pubblici a pagamento deve essere effettuata conformemente a principi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione dei veicoli, al fine di:

- ridurre il traffico parassita (numero veicoli contemporaneamente in circolazione alla ricerca di una meta o di parcheggio);
- ridurre il tempo medio di circolazione dei veicoli, necessario per il raggiungimento di una meta o di un parcheggio;
- ridurre l'inquinamento ambientale (gas, rumori, ecc.);
- aumentare la sicurezza stradale;
- favorire il benessere psico-fisico e la salute pubblica, riducendo l'utilizzo dei veicoli a motore, comunque abbassandone la permanenza a bordo e incentivando l'utilizzo della bicicletta.

E' evidente che le attività di gestione dei parcheggi devono essere organizzate e gestite unitariamente, poiché in caso contrario si perderebbe la possibilità di sfruttarne le relative sinergie e qualcuno degli ambiti analizzati finirebbe per generare costi ambientali e/o disservizi, l'onere dei quali ricadrebbe genericamente sull'intero tessuto e territorio del comune.

Il Comune, in relazione agli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ritiene di imporre i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio che il gestore sulla base del contratto si assumerà:

a) Eguaglianza

L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizio, e l'accesso al servizio, devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità

Il gestore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al concessionario, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

Dovrà essere garantita la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del gestore. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. Il diritto di accesso sarà esercitato nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di accesso agli atti e di tutela del trattamento dei dati personali. L'utente potrà presentare reclami,

produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e trasparenza. '

f) Legittimità

Per l'espletamento del servizio il concessionario dovrà osservare le norme vigenti in materia e farle osservare alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi, nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici in vigore.

g) Accessibilità alle tariffe

Il Servizio deve essere offerto ad un prezzo accessibile a tutti in maniera da garantire l'osservanza degli obblighi di universalità dello stesso.

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, il gestore dovrà prevedere la possibilità per gli utenti, di effettuare reclami in presenza di disservizi, atti o comportamenti che appaiano contrastanti con i doveri del gestore, impegnarsi ad effettuare un monitoraggio sulla qualità del servizio e dotarsi di una carta degli standard di servizio.

Compensazioni

La struttura dei rapporti economici nel contratto di servizio per la gestione del servizio in esame prevede che i proventi da tariffa rimangano al gestore il quale verserà una quota del 20% dei ricavi lordi provenienti dall'applicazione delle tariffe.

Gli introiti netti da tariffa (80% dei ricavi lordi) coprono interamente i costi di gestione e permettono al gestore un ritorno economico. Dunque la gestione del servizio non necessita di compensazioni economiche.

Inoltre si specifica che risultano comunque a carico del gestore tutti i costi relativi a:

- installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e ricovero delle attrezzature necessarie all'incasso delle tariffe;
- mantenimento e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria ai fini del servizio nelle aree in affidamento;
- manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature e degli arredi urbani (impianti idrici, elettrici, fognari, recinzioni, staccionate, cancelli, sbarre, cestini) dei prati, delle siepi e delle alberature di pertinenza dei parcheggi off street;
- realizzazione e/o introduzione di sistemi alternativi e/o complementari di pagamento delle tariffe e capillare distribuzione dei medesimi sul territorio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria , gli interventi in ottemperanza a norme

di legge o di regolamento o finalizzati al miglioramento del servizio.

Alla luce di quanto sopra esposto nonché il fatto che non si prevede l'utilizzo gratuito da parte del gestore di infrastrutture di proprietà pubblica, né enti pubblici erogano contributi a fondo perduto a supporto dello stesso gestore ad altro titolo, ad esempio per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro, si deduce che il modello di gestione del servizio di sosta a pagamento non configuri certamente aiuti di stato, quali compensazioni economiche.

SEZIONE C - MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La scelta di avvalersi dell'affidamento in house del servizio dipende, principalmente, dalla strategia, punti di forza ed opportunità individuati dall'Ente per la gestione del servizio e dalla conseguente struttura organizzativa di cui intende dotarsi.

Emerge, quindi, innanzitutto una necessità di tipo organizzativo, a cui l'in-house risponde, configurandosi come rapporto interorganico, in condizioni di dipendenza con la programmazione comunale, e non già come rapporto contrattuale intersoggettivo.

Dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali rispetto al complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house), con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi. Questo modello organizzativo è quello che meglio garantisce la facoltà in capo all'Ente affidante di stabilire obblighi di servizio pubblico atti a salvaguardare le condizioni minime di lavoro, i diritti degli utenti e la tutela dell'ambiente e in genere la qualità del servizio agli utenti

Possono svolgersi le seguenti considerazioni a sostegno dell'opportunità della scelta di affidamento secondo il modello dell'in house.

Innanzitutto le tariffe applicate dalla società ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale sono tra le più basse tra quelle registrate in zone turistiche similari, quali ad esempio quelle dei Comuni di Jesolo e Caorle.

L'affidamento del servizio in house prividing garantisce la conservazione, il consolidamento e lo sviluppo del know how nella gestione dei parcheggi a pagamento generatosi negli anni.

Attualmente, come già riportato, il servizio è gestito dalla società in modo integrato ed unitario sulla località balneare (e sull'intero territorio comunale). Si ritiene essenziale nell'interesse dell'ente locale Comune di Eraclea mantenere prioritariamente tale unitarietà nella gestione del servizio, consentendo quindi il permanere di una gestione razionale, omogenea e sistematica di tutte le aree a parcheggio, non solo per quanto riguarda le condizioni praticate all'utenza, come già evidenziato, ma anche per quanto riguarda la razionalizzazione dei costi di produzione.

In particolare l'assicurare il conseguimento in concreto degli obiettivi di universalità, socialità, omogeneità, frequenza e qualità del servizio di parcheggio pubblico, in un contesto di ottimale impiego delle risorse pubbliche, assume rilevanza strategica favorendo il sostegno alle attività

turistiche locali nella fase di uscita dalla situazione emergenziale da COVID-19 e lo sviluppo della località a diretto beneficio della collettività locale residente.

Anche sotto l'aspetto strettamente gestionale, il conseguimento degli obiettivi strategici sopra evidenziati, può avvenire in modo efficace ed efficiente dalla società mediante lo strumento dell'affidamento diretto dell'intero servizio alla società "in house", in quanto il controllo analogo a cui essa è soggetta assicura la piena, uniforme e rispondente attuazione degli indirizzi comunali sulla gestione di tutti i parcheggi pubblici.

Grazie al controllo analogo svolto dall'Amministrazione Comunale nei confronti della Società e all'esperienza già maturata dalla stessa nella gestione di tutti i parcheggi negli anni passati e allo svolgimento di altri servizi pubblici locali ed attività strumentali a favore del Comune, Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l. sia un soggetto qualificato per assicurare la gestione delle aree a parcheggio secondo standard qualitativi adeguati garantendo nel contempo gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e ottimizzando le ricadute economiche, patrimoniali e finanziarie in capo al Comune di Eraclea. La Società infatti può sfruttare le sinergie con gli altri servizi già in gestione e non avendo come scopo il solo utile, può gestire le attività favorendo il risultato operativo piuttosto che quello economico. Quest'ultimo fattore garantirà che ogni ulteriore possibile economia nella gestione del servizio sia utilmente sfruttata a migliorare lo stesso in termini quantitativi e qualitativi.

Quanto sopra argomentato induce a concludere che per la gestione delle aree a parcheggio di Eraclea Mare per le quali si pone l'esigenza di affidamento pluriennale del servizio, il ricorso al mercato non risulta né efficace né economico. Si ritiene pertanto di proporre l'affidamento del servizio attraverso lo strumento dell'in house providing.

C.1 Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto a società in house

Il modello gestionale prescelto, sulla base degli elementi di analisi economica e di contesto rappresentati nella sezione successiva, comporta il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale (art. 5 d.lgs 50/2016 e art. 16 d.lgs. 175/2016) per l'affidamento in house, con riferimento particolare a:

- partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità ai trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- controllo analogo per il quale, l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi in merito al quale il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi.
- destinazione prevalente (almeno l'80%) dell'attività a favore dell'ente affidante. Ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs 50/2016 per determinare tale percentuale, deve essere fatto

riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

Detti requisiti si riscontrano per l'affidamento in house del servizio alla società Eraclea Patrimonio e servizi s.r.l. che risulta a totale partecipazione totalitaria del Comune di Eraclea e che svolge interamente la propria attività nei confronti dell'ente affidante.

Per il riscontro dell'effettività del controllo analogo nella tabella seguente si indicano, in rapporto ad ogni requisito richiesto dall'ordinamento comunitario elementi riscontrati nel sistema regolativo delle relazioni tra il Comune di Eraclea e la società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l., con indicazione dell'atto o del documento e degli elementi specifici in esso riportati.

La prima colonna individua il requisito previsto dalla norma comunitaria. La seconda colonna individua l'elemento specifico sussistente nella relazione tra il Comune di Eraclea e la società Eraclea patrimonio e Servizi s.r.l. in relazione all'affidamento diretto secondo il modello in house providing del servizio di gestione dei parcheggi comunali. La terza colonna evidenzia sinteticamente il riferimento dell'atto (amministrativo, societario, contrattuale) o del dato normativo (regolamentare) che riporta l'elemento specifico indicato nella seconda colonna.

Requisito ordinamento comunitario	Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario	Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato
Titolarità pubblica integrale del capitale sociale	Lo statuto di Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l. contiene norme che prevedono la titolarità del capitale sociale solo in capo al Comune di Eraclea	Art. 1 e art. 5 "Capitale sociale",
Controllo Analogo - Potere di nomina del Comune dei componenti degli organi esecutivi	Secondo lo statuto sociale la proprietà integrale del capitale sociale è del Comune, cui è demandata la nomina dei componenti dell'organo esecutivo.	L'art. 17 "Modalità di amministrazione" dello statuto dispone che la nomina dell'Amministratore unico spetta all'Assemblea.

<p>Controllo analogo - Effettività controllo</p>	<p>Il controllo analogo è esercitato in termini sostanziali dal Comune di Eraclea attraverso di strumenti previsti dalla statuto sociale e le relative possibilità di azione concesse al socio</p>	<p>L'art. 22 dispone che il Comune nomini a commissione di controllo analogo alla quale l'organo amministrativo sottoporrà la propria attività. La commissione verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune in sede di Relazione Previsionale e Programmatica., Piano esecutivo di gestione e/o altro indirizzo programmatori. La commissione riferirà alla giunta che provvederà a sua volta a relazionare al Consiglio Comunale.</p>
<p>Limitati poteri dell'organo di gestione della società</p>	<p>La società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune</p>	<p>Art. 8 – La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Eraclea negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo c.c. L'organo amministrativo della società deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio</p>

Dall'esame delle norme e circostanze incidenti sul rapporto tra il Comune di Eraclea, quale ente affidante, e la società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l., quale soggetto affidatario "in house" del servizio pubblico locale di gestione del servizio dei parcheggi comunali ad Eraclea Mare, risulta che l'ente concessionario è soggetto ad un controllo tale da consentire all'autorità pubblica concedente la possibilità di influenzarne le decisioni, con una incidenza tale da intervenire sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Dal punto di vista gestionale, l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nei parcheggi comunali ad Eraclea Mare permette all'Ente di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l. che ricomprende anche la definizione di una politica tariffaria volta a garantire la massima utilizzabilità del servizio a tutti i cittadini.

L'affidamento del servizio alla società di cui il Comune è socio unico è conveniente, sempre dal punto di vista gestionale, rispetto all'affidamento ad un soggetto privato con sottoscrizione di un contratto di servizio per mezzo del quale effettuare un forte controllo sulla gestione.

La predetta assunzione si basa sul fatto che Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l. già opera nel settore della sosta nel Comune e l'affidamento ad essa di ulteriori parcheggi genera certamente rilevanti economie di scala, capaci di incrementare l'efficienza della gestione.

Inoltre, una modalità di affidamento diversa dal cosiddetto "in house providing" determinerebbe la dispersione del know how consolidato in anni di gestione efficace e efficiente del servizio di sosta nel territorio comunale.

Dal punto di vista dell'analisi economico-finanziaria della scelta, si tratta di dimostrare il mantenimento dell'economicità della gestione per la durata dell'ipotizzato affidamento in house ad Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l.

L'analisi si basa sui dati economici e statistici forniti dalla società stessa con nota prot. n. 4093 del 25.02.2021.

Il costo preconsuntivo 2020 del servizio reso dalla società E.P.S. S.r.L, è stato, arrotondando per semplificazione, di 250 mila euro (IVA esclusa), così suddivisi (unità di euro):

Voci di costo	Park automatizzati	Park serviti da parcometri
Materiali di consumo	5.074	2.462
Costi per servizi, comprese le manutenzioni	34.291	13.351
Leasing attrezzature e fitti passivi	5.695	12.005
Personale	70.594	39.974
Ammortamenti	36.627	24.501
Asporto rifiuti	3.944	3.943
TOTALE	156.225	96.236

Malgrado l'andamento anomalo della stagione turistica 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la società ha comunque gestito in modo efficace, sotto l'aspetto economico, il servizio affidatole, posto che, sulla base del preconsuntivo 2020, la stessa ha conseguito il seguente risultato economico operativo del servizio (valori in unità di euro):

Grandezze economiche della gestione caratteristica	Importi
Ricavi operativi	446.314
Costi operativi:	
acquisti	7.536
servizi	47.642
godimento beni di terzi	17.700
personale	110.568
ammortamenti	61.128
oneri fiscali	7887
EBIT OPERATIVO	+193.853

Considerato che lo stato di emergenza continua a perdurare anche alla data odierna, nonostante vi siano segnali di miglioramento delle condizioni sanitarie, non si possono escludere a priori elementi di incertezza sull'andamento della stagione estiva 2021. Per tali motivi al piano tariffario approvato con D.G.C. n. 36 del 23.12.2020 sono state apportate le seguenti modifiche:

- aumento della tariffa massima applicabile per posto auto giornaliero. portando il valore da 6,00 € gg/auto a 8,00 € gg/auto in tutte le situazioni di parcheggio on/off street con parcometro; con un indice di incremento del 33,33%;
- Aumento dell'abbonamento stagionale per alberghi/ristoranti portando il valore da 170,00 €/stagione a 210,00 €/stagione; con un indice di incremento del 23,5%;

Si sottolinea che le modifiche tariffarie sopra descritte discendono dalla necessità di mitigare le perdite di incassi già rilevati nella stagione 2020, senza pregiudicare gli elementi economici di competitività rispetto alle località balneari limitrofe, che erogano servizi analoghi a tariffe maggiori. Sebbene gli aumenti tariffari abbiano valori percentuali importanti, va però evidenziato che incidono relativamente poco sul totale dei ricavi previsti. A parità di giorni di apertura al pubblico e di condizioni meteorologiche uguali a quelle della stagione 2020 si stima che la modifica delle tariffe produrrebbe un aumento dei ricavi di circa € 13.500, pari al 3% rispetto alla scorsa stagione balneare.

Sulla base di tale stima formulata da E.P.S. S.r.l., l'estensione del servizio fino al 31.03.2027 anche alle aree oggetto del contratto rep n. 3647 del 16.08.2019 in scadenza, in condizioni di resa del servizio secondo standard qualitativi adeguati al conseguimento degli obiettivi di universalità, socialità, omogeneità, frequenza e qualità posti dall'ente locale socio Comune di Eraclea, può certamente avvenire in condizioni di redditività operativa tali da assicurare non solo la copertura dei costi generali di struttura societaria. Ciò può realizzarsi anche in un contesto di mantenimento e calmieramento di tariffe applicate dalla società ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale che sono tra le più basse tra quelle registrate in zone turistiche similari, quali ad esempio quelle dei Comuni di Jesolo e Caorle, favorendo il sostegno strategico alle attività turistiche locali nella fase di uscita dalla situazione emergenziale da COVID-19.

In sintesi l'affidamento "in house providing" ad Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l. risulta la scelta più conveniente rispetto alle altre modalità che l'attuale normativa consentirebbe di attuare, in quanto:

- la gestione dei parcheggi comunali ad Eraclea mare viene affidata ad un gestore con consolidata esperienza e affidabilità, nei confronti del quale il Comune mantiene rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento;
- la gestione dei parcheggi comunali viene esercitata da una società che in prospettiva è in grado di mantenere il proprio risultato operativo, sia nel breve che nel medio periodo, e comunque per l'intera durata dell'affidamento;
- permette al Comune di introitare un periodico corrispettivo per la gestione del servizio;
- permette la conservazione ed il consolidamento del know how nella gestione dei parcheggi comunali a pagamento generatosi negli anni, nonché il valore dell'avviamento;

- permette al Comune di conservare di beni di proprietà in buono stato senza assunzione diretta di oneri di manutenzione ordinaria o straordinaria ;
- risultano finanziati gli investimenti necessari al miglioramento dell'efficienza del servizio senza alcun esborso da parte dell'Ente;
- si aumenta l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore del servizio di sosta a pagamento nel territorio comunale, con evidenti semplificazioni per i cittadini ed economie di scala per la società controllata;
- non si ha la necessità di finanziare costi di start up, in quanto la società ha già un'organizzazione e un know-how adeguato e una consolidata esperienza nel settore della sosta a pagamento.

Si rinvia anche a quanto evidenziato nella allegata relazione ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Eraclea, data della firma digitale

La Responsabile
Area Servizi Territoriali
Dott.ssa Raffaella Barro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

